COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO

67.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SERVADEI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 699

Proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili (1922);

MARZOTTO: Ristrutturazione e riorganizzazione dell'industria tessile (100);

ROBERTI: ed altri: Ristrutturazione e riorganizzazione dell'industria tessile (285);

LIBERTINI ed altri: Istituzione di un ente tessile per lo sviluppo delle partecipazioni statali nel settore, istituzione di un fondo sociale per le zone tessili e di un fondo per l'artigianato tessile (640);

NAPOLITANO GIORGIO ed altri: Istituzione di un ente tessile e provvedimenti per la ristrutturazione e la riorganizzazione dell'industria tessile (969) . . . 699

PRESIDENTE 699, 701, 703, 705, 708, 710, 711, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 720, 721, 722, 723, 724, 726

CAIAZZA 706, 707

CALVI 710

COCCO MARIA 700, 703, 719

DE' COCCI, *Relatore* 700, 702, 704, 706, 709, 711, 712, 713, 714, 715, 717, 718, 719, 720, 723, 724, 725, 726

FIBBI GIULIETTA 708, 720, 721, 725

PAG.

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato* 700, 701, 703, 707, 708, 710, 713, 716, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 725, 726

GIOVANNINI 719

HELFER 716, 722

MASCHIELLA . . 700, 703, 706, 710, 713, 716, 721

MERENDA 723

SERVELLO 710

TEMPIA VALENTA . . 701, 707, 716, 718, 722, 725

TOCCO 720, 722, 725

La seduta comincia alle 17.

VAGHI, *Segretario ff.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Micheli Filippo è sostituito dal deputato de' Cocci.

Seguito della discussione del disegno di legge *(Approvato dal Senato)* n. 1922 e delle proposte di legge Marzotto n. 100; Roberti ed altri n. 285; Libertini ed altri n. 640; Napolitano Giorgio ed altri n. 869 sulla ristrutturazione e riconversione dell'industria tessile.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge già approvato dal Senato, e delle proposte di

legge Marzotto, Roberti ed altri, Libertini ed altri, Napolitano Giorgio ed altri, sulla ristrutturazione e la riconversione dell'industria tessile.

Nella seduta scorsa la Commisione ha deliberato la nomina di un Comitato ristretto per un primo esame comparato degli emendamenti presentati. Tale Comitato si è riunito stamattina alla presenza del Ministro Gava.

Desidero ringraziare il Ministro, il relatore e i componenti del Comitato ristretto per l'utile lavoro svolto. Di esso il relatore ci renderà conto articolo per articolo.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le imprese tessili possono sottoporre all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato piani aziendali di ristrutturazione e riorganizzazione destinati a migliorare la produzione, ad accrescere la capacità competitiva, assicurando il massimo possibile livello di occupazione, ed a migliorare la condizione operaia.

Sono considerate tessili, agli effetti della presente legge, le imprese la cui attività produttiva è diretta alla trattura della seta e alla lavorazione di fibre e di prodotti tessili di cui alla sezione XI della tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, compresi quelli indicati alle lettere *d*), *e*), *g*), *h*), *i*), *k*), *l*), *n*), *o*), *q*) ed *r*) della nota 1.

DE' COCCI, *Relatore*. Desidero chiedere alla Commissione di prendere in considerazione solo gli emendamenti che sono stati accolti in sede di Comitato ristretto. Esso si è in particolare soffermato sul termine previsto nella prima riga. Gli emendamenti oscillavano dalla riduzione a un mese all'allargamento ad un anno: il Comitato ristretto ha deciso per i quattro mesi. Per quanto riguarda la quinta riga, abbiamo accolto ovviamente lo emendamento del Governo che prevede il concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Alla terz'ultima riga del primo comma, abbiamo accolto l'emendamento dell'onorevole Tempia Valenta che propone la dizione: « tendendo ad assicurare il mantenimento dei precedenti livelli di occupazione », eliminando così l'aggettivo « possibile ».

Gli altri emendamenti o non sono accolti dal Comitato ristretto oppure risultano assorbiti o preclusi da quelli accolti.

COCCO MARIA. Mi domando come si possono predisporre dei piani per una revisione o per una fusione di aziende nel giro dei soli quattro mesi previsti.

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. A ragion veduta avevamo proposto tre mesi. Questa legge ha un carattere strutturale, sì, ma anche congiunturale. Se dobbiamo lasciare più di quattro mesi di tempo per la presentazione delle domande, quando entreranno in vigore gli effetti della legge ? Le ditte stanno già preparando i loro piani, in attesa dell'approvazione di questo provvedimento. In quattro mesi, i piani di ristrutturazione si possono fare, specialmente nella situazione in cui si trovano le ditte.

MASCHIELLA. Insisto sul nostro emendamento non accolto dal Comitato ristretto. Quello che ci differenzia nei confronti del disegno di legge non è tanto l'utilità e l'opportunità di predisporre un provvedimento che affronti la congiuntura quanto la necessità di uno strumento che permetta al nostro paese di affrontare il discorso dell'industria tessile vista nella sua accezione moderna e più ampia anche alla luce delle indicazioni emerse nel corso della consultazione conoscitiva tenutasi in questi giorni. Il criterio di applicazione deve essere capovolto, cioè si deve porre all'inizio il principio generale che lo Stato deve coordinare e programmare il settore, deve averne una visione d'insieme e sulla base di essa il programma settoriale deve poi esaminare le domande delle singole aziende. Noi ci rendiamo conto che questo può allungare i tempi: ecco perché abbiamo proposto un programma di larga massima entro il quale dovrebbe trovare la sua giusta collocazione il processo di ristrutturazione, di sviluppo e di riconversione della industria tessile.

DE' COCCI, *Relatore*. Per quanto riguarda la necessità di una visione economica programmatica, all'articolo 5 sono previste le direttive programmatiche globali del Comitato interministeriale della programmazione economica. E questa mattina, in sede di Comitato ristretto, abbiamo convenuto d'integrare tale articolo con la dizione « linee programmatiche globali riguardanti il settore tessile ». In conclusione,

non ritengo necessario l'emendamento e sono, quindi, ad esso contrario.

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura del seguente emendamento presentato dai deputati Maschiella, Libertini, Fibbi Giulietta, Tempia Valenta, Marmugi, D'Angelo, Giovannini, Amasio, Bastianelli, Chinello, Di Puccio, Napolitano Giorgio, Olmini, Scaini, Assante Baccalini:

Premettere all'articolo 1 il seguente comma:

« Entro tre mesi dalla presentazione della presente legge il CIPE dovrà elaborare, sentite le Regioni, un piano generale di massima per la ristrutturazione, lo sviluppo e la riconversione dell'industria tessile. Tale piano dovrà interessare l'intera gamma della produzione tessile ivi comprese le fibre sintetiche e dovrà comprendere il settore delle confezioni ».

Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Do lettura del seguente emendamento presentato dal Governo e modificato dal Comitato ristretto:

Al primo comma sostituire le parole: « entro sei mesi » *con le parole*: « entro quattro mesi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del seguente emendamento presentato dal Governo e accolto dal Comitato ristretto:

Al primo comma dopo le parole: « Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato » *aggiungere*: « il quale vi provvede di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del seguente emendamento proposto dall'onorevole Tempia Valenta e accolto dal Comitato ristretto:

Al primo comma dopo le parole: « capacità competitiva » *sostituire il testo con il seguente*: « ed a migliorare la condizione operaia, tendendo ad assicurare il mantenimento dei precedenti livelli di occupazione ».

TEMPIA VALENTA. Prima della votazione del terzo emendamento al primo comma mi sembra opportuno, perché rimanga agli atti non foss'altro per testimoniare il lavoro fatto dal Comitato ristretto, sottolineare che il nostro emendamento, che prescrive la necessità di tendere al mantenimento dei precedenti livelli di occupazione, ha un significato e un valore non solo ideale, ma anche di orientamento e di condizionamento della realtà delle cose. È bene che si sappia poi, nell'attuazione della legge, che a quel « tendendo » noi diamo proprio questo significato concreto.

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Posso confermare che intento del Governo è quello di dare un contenuto alla frase proposta e che si ricava dalla legge n. 184. È chiaro che noi ci siamo opposti ad una formulazione rigida del mantenimento dei precedenti livelli di occupazione non perché non si debba adoperare qualsiasi mezzo e compiere qualunque sforzo per raggiungere questo intento, ma perché la rigidità del mantenimento avrebbe impedito, come ho spiegato ieri, l'applicazione della legge. Ma è chiaro che quel « tendendo... » ha un preciso contenuto che impegna il Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tempia Valenta.

(*È approvato*).

L'articolo 1 risulta pertanto così formulato.

ART. 1.

Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le imprese tessili possono sottoporre all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale vi provvede di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, piani aziendali di ristrutturazione e riorganizzazione destinati a migliorare la produzione, ad accrescere la capacità competitiva ed a migliorare la condizione operaia, tendendo ad assicurare il mantenimento dei precedenti livelli di occupazione.

Sono considerate tessili, agli effetti della presente legge, le imprese la cui attività produttiva è diretta alla trattura della seta e alla lavorazione di fibre e di prodotti tessili di cui alla sezione XI della tariffa dei dazi

doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, compresi quelli indicati alle lettere *d*), *e*), *g*), *h*), *i*), *k*), *l*), *n*), *o*), *q*) ed *r*) della nota 1.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2.

ART. 2.

Il piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, presentato da una o più imprese tessili e corredato da una relazione tecnico-finanziaria, oltre che indicare i presunti livell idi occupazione che si avranno nel corso e alla fine della sua attuazione, deve prevedere, congiuntamente od alternativamente:

a) l'ammodernamento e la ristrutturazione interna di singole imprese, le cui dimensioni siano già idone per il conseguimento, attraverso l'attuazione del piano, delle finalità indicate dall'articolo 1;

b) la fusione di sosicetà di qualunque tipo, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, attuata sia mediante la costituzione di una società nuova, sia mediante la incorporazione di una o più società in altra già esistente;

c) l'apporto di complessi aziendali, da parte di imprese di qualunque tipo, in società già esistenti o da costituire;

d) la costituzione, preordinata o comunque funzionalmente collegata all'attuazione di programmi di specializzazione o integrazione dei processi produttivi delle singole imprese, di società incaricate del servizio di semilavorate, del servizio di vendita dei proapprovvigionamento delle materie prime e dotti e di altri servizi comuni per conto delle imprese medesime;

e) la costituzione di consorzi tra le imprese artigiane per l'approvvigionamento delle materie prime e semilavorate e di altri servizi comuni interessanti le imprese e per il servizio di vendita di prodotti artigianali.

Per le imprese artigiane tessili il piano potrà essere costituito da un programma di produzione e di investimenti, indicante anche il costo e il tipo dei nuovi macchinari e attrezzature che le imprese intendono acquisire.

Le nuove società risultanti dalle fusioni, le società incorporanti, le società destinatarie degli apporti e le società incaricate dei servizi devono essere costituite in forma di società per azioni o a responsabilità limitata e devono avere per oggetto esclusivamente l'esercizio di attività relative al settore tessile.

I piani possono anche comprendere programmi non attuati per la parte non coperta da precedenti finanziamenti.

All'articolo 2 erano stati presentati originariamente numerosi emendamenti. Do la parola al Relatore per fare il punto della situazione.

DE' COCCI, *Relatore*. Il Comitato ristretto ha praticamente formulato un nuovo testo dell'articolo apportando al testo originario le seguenti modifiche.

Al primo comma, quarto rigo, le parole: « i presunti livelli » vanno sostituite con le parole: « i previsti livelli ». Al secondo comma, lettera *a*), essendo sorti dubbi per quanto riguarda le dimensioni relativamente alle piccole imprese, si propone di abolire le parole: « le cui dimensioni siano già ». Per quanto riguarda la lettera *b*), essendo sorti dei dubbi circa il termine « tipo » all'inizio della seconda riga, termine che è generalmente riferito a criteri sostanziali di dimensioni, di qualità o altro, siccome invece si tratta di forma giuridica e siccome qualunque società di qualsiasi forma deve essere prevista, si propone di sostituire alla parola « tipo » la parola « forma ». Per quanto riguarda la lettera *d*), nella terz'ultima riga, dove si parla del « servizio di vendita », abbiamo meglio precisato la dizione con le parole « servizio di vendita e di distribuzione ».

Per quanto riguarda la lettera *e*), è stato accolto prima di tutto l'emendamento governativo il quale estende i consorzi non solo alle imprese artigiane ma anche alle medie e piccole aziende industriali. Quindi l'inizio della lettera *e*) dovrebbe risultare così formulato: « la costituzione di consorzi tra le medie e piccole aziende industriali e tra le imprese artigiane per la produzione e l'approvvigionamento delle materie prime e semilavorate e per i servizi di distribuzione e di vendita dei loro prodotti e per altri servizi comuni interessanti le imprese, ivi compresi centri di studi e di ricerca di mercato »: e ciò accogliendo gli emendamenti proposti.

Al comma seguente non è stata apportata modifica alcuna.

Al penultimo comma è stata fatta una piccola aggiunta. Alle parole: « ...o a respon-

sabilità limitata » sono state aggiunte le parole: « o in forma di cooperative in caso di società cooperative ».

L'ultimo comma, che ha dato luogo a una notevole discussione è stato riformulato dal Comitato ristretto, su proposta del Governo, come segue:

« Il piano può anche comprendere programmi non attuati, per la parte coperta da precedenti finanziamenti non ancora erogati ». E c'è una ragione: perché la rinuncia a un finanziamento precedente, per potersi inserire nel piano, porterebbe a delle penali; quindi lo scopo della riformulazione è molto precipua, mentre la dizione originaria era di colore oscuro.

COCCO MARIA. Per quanto riguarda quest'ultimo comma, io mi ero posta il problema di questi programmi non attuati, tant'è che proponevo, invece che la dizione « non attuati », la dizione « in corso di attuazione ». Però mi pare che la formulazione del Comitato ristretto fughi la mia preoccupazione chiarendo bene la cosa.

Piuttosto, ho l'impressione di una lacuna: il punto *b*) non fa cenno a casi prevedibili di consolidamento delle situazioni finanziarie. Così come non si fa cenno, mi pare, all'ipotesi di fusione o incorporazione (in alternativa o congiuntamente) di imprese tessili con imprese che operano nel settore delle fibre chimiche. Ci sono casi di piccole o medie imprese (di grosse non credo si possa parlare in Italia) che o sono in trattativa o comunque sono a tale limite di erosione economica per cui intravvedono forse una soluzione nella fusione con società chimiche produttrici di fibre tessili.

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio, e dell'artigianato*. Abbiamo discusso e approfondito il problema e abbiamo respinto e proponiamo di respingere l'una e l'altra proposizione. La prima è superflua e si risolve in un effetto degli interventi finanziari che farà lo Stato in favore delle industrie.

È chiaro che lo Stato prima di dare il proprio finanziamento vorrà esaminare la situazione finanziaria per accertarsi che corrisponda alle esigenze della ristrutturazione. La seconda l'abbiamo esclusa. Le industrie tessili chimiche non hanno una crisi strutturale, ma congiunturale. D'altra parte, se queste grandi industrie vogliono incorporare qualche altra industria, possono farlo tranquillamente.

COCCO MARIA. Non è la grande industria che lo vuole, ma la piccola.

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Sin dal primo articolo, abbiamo escluso dal beneficio di questa legge tutte le industrie chimiche. La verticalizzazione sul terreno economico, sul terreno giuridico si chiama incorporazione.

COCCO MARIA. Neanche nel caso che l'attuale produttore di fibre tessili partecipi?

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. No.

MASCHIELLA. Abbiamo presentato un emendamento al primo comma dell'articolo 2 non recepito dal Comitato ristretto con il quale proponiamo di aggiungere dopo le parole « da una o più imprese tessili » le parole « da consorzi o cooperative fra artigiani, piccole e medie industrie ».

Insistiamo su questo emendamento perché, a nostro parere, la dizione « imprese » è troppo generica. Vogliamo sottolineare questa propensione a creare spazi fra piccole e medie imprese e gli artigiani e loro consorzi. Credo che specificare questa dizione non dia fastidio a nessuno mentre nello stesso tempo, essa sottolinea un dato politico ed economico di grande importanza.

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Questa mattina, è stata affrontato anche questo problema, quindi non c'è nessuna possibilità che le cooperative vengono inquadrate in senso sfavorevole. Se qui noi, dopo aver parlato di imprese, specifichiamo anche le cooperative, se ne potrebbe trarre l'interpretazione che, negli altri casi, le cooperative non sono comprese nella categoria generale delle imprese.

MASCHIELLA. Non insisto sull'emendamento, considerando come un preciso impegno del Governo quanto l'onorevole Ministro ha ora detto.

PRESIDENTE. Il nuovo testo dell'articolo 2 derivante dalle modifiche proposte dal Comitato ristretto e testé illustrate, è dunque il seguente:

ART. 2.

Il piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, presentato da una o più im-

prese tessili e corredato da una relazione tecnico-finanziaria, oltre che indicare i previsti livelli di occupazione che si avranno nel corso e alla fine della sua attuazione, deve prevedere, congiuntamente od alternativamente:

a) l'ammodernamento e la ristrutturazione interna di singole imprese idonee per il conseguimento, attraverso l'attuazione del piano, delle finalità indicate dall'articolo 1;

b) la fusione di società di qualunque forma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, attuata sia mediante la costituzione di una società nuova, sia mediante la incorporazione di una o più società in altra già esistente;

c) l'apporto di complessi aziendali, da parte di imprese di qualunque forma, in società già esistenti o da costituire;

d) la costituzione, preordinata o comunque funzionalmente collegata all'attuazione di programmi di specializzazione o integrazione dei processi produttivi delle singole imprese, di società incaricate del servizio di approvvigionamento delle materie prime e semilavorate, del servizio di vendita e di distribuzione dei prodotti e di altri servizi comuni per conto delle imprese medesime;

e) la costituzione di consorzi tra le medie e le piccole imprese industriali e tra le imprese artigiane per l'approvvigionamento delle materie prime e semilavorate, per il servizio di vendita e di distribuzione dei loro prodotti e per altri servizi comuni interessanti le imprese, ivi compresi centri di studio e di ricerca di mercato.

Per le imprese artigiane tessili il piano potrà essere costituito da un programma di produzione e di investimenti, indicante anche il costo e il tipo dei nuovi macchinari e attrezzature che le imprese intendono acquisire.

Le nuove società risultanti dalle fusioni, le società incorporanti, le società destinatarie degli apporti e le società incaricate dei servizi devono essere costituite in forma di società per azioni o a responsabilità limitata o in forma di società cooperative in caso di cooperative e devono avere per oggetto esclusivamente l'esercizio di attività relative al settore tessile.

I piani possono anche comprendere programmi non attuati per la parte coperta da precedenti finanziamenti ancora non erogati.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

Le imprese tessili operanti in zone a prevalente industria tessile, nelle quali sussistano o stiano per insorgere condizioni di depressione economica o di notevole disoccupazione, possono sottoporre all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, unitamente ai piani di ristrutturazione e di riorganizzazione o indipendentemente da essi, piani di conversione parziale o totale in attività industriali diverse da quelle indicate nel secondo comma dell'articolo 1.

Le zone di cui al comma precedente sono determinate con uno o più decreti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica, e su proposta delle Regioni o – fino alla costituzione delle Regioni a statuto ordinario – dei Comitati regionali per la programmazione economica.

I piani di conversione e i piani di ristrutturazione e riorganizzazione che prevedono la conversione parziale devono essere presentati entro sei mesi dalla data dei suddetti decreti.

Do la parola al relatore onorevole de' Cocci perché informi la Commissione sulle risultanze dei lavori del Comitato ristretto relativamente all'articolo 3.

DE' COCCI, *Relatore*. Il Comitato ristretto ha riformulato l'articolo 3 secondo i seguenti suggerimenti. Al primo comma, terza riga, il Comitato ha accolto la proposta di sostituire alle parole « stiano per » la parola « possano » allo scopo di allargare l'arco temporale; questo significa che, anche se la crisi scoppia fra un mese, la norma si applica lo stesso. Sempre al primo comma, dopo le parole « il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato » si è aggiunto, secondo quanto proposto dal Governo, « il quale vi provvede di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ».

È stata accolta anche la seguente aggiunta al primo comma proposta dal Governo: « Per queste ultime attività possono essere sottoposti all'approvazione piani per la realizzazione nelle stesse zone di nuovi stabili-

menti industriali, anche da parte di imprese non appartenenti al settore tessile ».

Su proposta del Governo il secondo comma è stato sostituito dal seguente:

« Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Comitato interministeriale per la programmazione economica approva le direttive per la determinazione delle zone di cui al comma precedente. In base a tali direttive le Regioni interessate nei trenta giorni successivi formulano le proposte per la determinazione delle zone. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro i successivi trenta giorni, provvede alla determinazione delle zone stesse ».

« I piani relativi alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali e all'ampliamento di quelli esistenti per l'esercizio di attività diverse da quelle tessili nelle zone di cui al primo comma devono essere presentati entro tre mesi dalla data dei decreti che determinano le zone stesse ».

PRESIDENTE. Per maggiore chiarezza do lettura del testo dell'articolo 3, quale risulta dalle proposte del Comitato ristretto:

ART. 3.

Le imprese tessili operanti in zone a prevalente industria tessile, nelle quali sussistano o possano insorgere condizioni di depressione economica o di notevole disoccupazione, possono sottoporre all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale vi provvede di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, unitamente ai piani di ristrutturazione e di riorganizzazione o indipendentemente da essi, piani di conversione parziale o totale in attività industriali diverse da quelle indicate nel secondo comma dell'articolo 1. Per queste ultime attività possono essere sottoposti all'approvazione piani per la realizzazione nelle stesse zone di nuovi stabilimenti industriali, anche da parte di imprese non appartenenti al settore tessile.

Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Comitato interministeriale per la programmazione economica approva le direttive per la determinazione delle zone di cui al comma precedente. In base a tali direttive le Regioni interessate nei trenta giorni successivi formulano le proposte per la determinazione delle zone. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro i successivi trenta giorni, provvede alla determinazione delle zone stesse.

I piani di conversione e i piani di ristrutturazione e riorganizzazione che prevedono la conversione parziale devono essere presentati entro quattro mesi dalla data dei suddetti decreti.

I piani relativi alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali e all'ampliamento di quelli esistenti per l'esercizio di attività diverse da quelle tessili nelle zone di cui al primo comma devono essere presentati entro un anno dalla data dei decreti che determinano le zone stesse.

Do lettura di alcuni emendamenti non accolti dal Comitato ristretto e che i presentatori ripropongono alla Commissione, facendo riferimento direttamente al testo del Comitato ristretto.

Gli onorevoli Amasio, Bastianelli, Chinello, Napolitano Giorgio, Olmini, Beccalini, Tempia Valenta, Fibbi Giulietta, D'Angelo, Di Puccio, Marmugi, Maschiella, Scaini, Assante e Libertini hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: « il quale vi provvede di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale » *aggiungere le parole*: « e delle Regioni interessate nel quadro delle direttive contenute nel programma del CIPE ».

Al secondo comma sopprimere la frase: « Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro, entro i successivi trenta giorni provvede alla determinazione delle zone ».

Gli onorevoli Caiazza, Speranza, Laforgia e Merenda hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma aggiungere le seguenti parole: « Possono essere inoltre sottoposti all'approvazione piani presentati da uno o più privati o da consorzi di privati ed enti pubblici per la realizzazione nelle stesse zone di aree industriali debitamente attrezzate ».

Dopo le parole: « di cui al primo comma » *aggiungere le parole*: « nonché i piani relativi alla realizzazione nelle stesse zone di aree industriali debitamente attrezzate ».

Gli onorevoli Amasio, Bastianelli, Chinello, Napolitano Giorgio, Olmini, Baccalini, Tempia Valenta, Fibbi Giulietta, D'Angelo,

Di Puccio, Marmugi, Maschiella, Scaini, Assante e Libertini hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« Il CIPE decide sui piani sentito il parere delle Regioni e favorisce quelle imprese che, in relazione al capitale investito, assicurano il maggior livello occupazionale. I comuni e loro consorzi nonché le comunità montane possono sottoporre all'approvazione piani per la realizzazione di aree industriali attrezzate ubicate nelle zone di cui sopra ».

MASCHIELLA. Noi insistiamo sui nostri emendamenti non accolti dal Comitato ristretto perché questo è uno degli articoli sui quali, come sul primo, si caratterizza la nostra posizione politica riguardo al provvedimento. Essa si caratterizza sotto due aspetti. Anzitutto vogliamo introdurre un meccanismo che semplifichi l'applicazione della legge. Alcuni giornali specializzati hanno chiesto questa accelerazione di tempi in ordine a tutti questi passaggi dal CIPE al Ministero dell'industria che, a sua volta, decide sui piani presentati. Il nostro schema è invece semplicissimo: il CIPE emana le direttive, sentite le Regioni, le quali formulano i piani e sulla base di essi si procede immediatamente alla realizzazione. Quindi si prevede una partecipazione delle Regioni alla formulazione del piano CIPE; si evita quindi il passaggio per i ministeri e si crea la possibilità di immediata applicazione dei piani.

Coi nostri emendamenti, inoltre, stabliamo un altro principio: quello per il quale anche i comuni possono presentare programmi di intervento per la realizzazione di aree industriali. I comuni e le comunità montane cioè, possono presentare progetti o proposte o programmi per la realizzazione di zone attrezzate. E ciò trova una sua logica in questo fatto: poiché il disegno di legge verte sul principio dell'individuazione delle zone ove raggruppare gli interventi, ove specificare anche le forme di intervento per la diversificazione industriale, oltre che per la promozione e lo sviluppo dell'industria tessile, ecco dunque che creare delle zone attrezzate può facilitare il sorgere delle industrie diversificate. Questa è il fine; se esso non viene accettato, per lo meno, in via subordinata, che venga accettata la possibilità di sentire le Regioni; in secondo luogo, che venga accettato almeno il principo di dare ai comuni e alle comunità montane la possibilità di presentare i piani zonali. Conosco già l'obiezione del Ministro. Egli dice che questo provvedimento serve a finanziare una determinata operazione e non è opportuno distrarre i fondi per altri scopi. Ma questa mattina il compagno Tempia Valenta ha dimostrato che l'intervento dei comuni da noi richiesto è proprio in funzione del raggiungimento degli obiettivi che ci poniamo, particolarmente nelle zone tessili.

CAIAZZA. Anch'io vorrei insistere sul mio emendamento non accolto dal Comitato ristretto. Esso tende a colmare una lacuna che il testo del disegno di legge presenta. Infatti il provvedimento, non da rilievo al problema di assicurare ai nuovi impianti quelle economie esterne che, agendo direttamente sui costi delle imprese, ne accrescono la capacità competitiva e vengono così ad assumere, nelle scelte imprenditoriali, un ruolo di importanza primaria. Le economie esterne si favoriscono soprattutto con la predisposizione di aree industriali attrezzate, cioè creando o potenziando, nelle zone considerate, le infrastrutture di carattere generale, quali per esempio i collegamenti stradali, gli acquedotti industriali, le fonti energetiche, le reti telefoniche; oppure creando, sempre in queste zone, nuovi nuclei industriali attrezzati, quali, per esempio, gli impianti comuni di manutenzione, di depurazione delle acque, mense ed altri servizi sociali. Ora, la creazione di questi nuovi nuclei industriali attrezzati stimolerebbe anche il processo di riorganizzazione e di conversione delle industrie tessili. La realizzazione di iniziative sul piano infrastrutturale è destinata inoltre a fornire il supporto esterno per una più razionale utilizzazione dei fattori produttivi e conseguentemente a migliorare le condizioni di lavoro. Appare pertanto evidente anche la necessità e l'opportunità di integrare questa parte delle provvidenze, assicurando adeguati finanziamenti alle finalità che sono state indicate.

DE' COCCI, *Relatore*. Sono contrario agli emendamenti propugnati dall'onorevole Maschiella, perché, per quanto riguarda le Regioni, negli emendamenti governativi che il Comitato ha accolto è previsto addirittura un diritto di proposta delle Regioni stesse: un diritto formale di proposta, che costituisce l'inizio, dal quale non si può prescindere, di tutto l'*iter* dei piani. D'altra parte, come vedremo successivamente, il rappresentante delle Regioni è stato addirittura inserito di pieno diritto tra i membri del comitato che esamina

ciascuna proposta. Quindi, mi pare che, almeno per questi due punti, non abbiamo minimamente disatteso l'esigenza che ci veniva dalle Regioni. Tutto il resto non aggiunge nulla, prevede degli interventi meno formalizzati e meno vincolanti e veramente può creare una prassi contraria, direi, all'esatto svolgimento della attività delle Regioni nell'ambito della Costituzione, delle leggi vigenti e delle leggi *in fieri*.

Per quanto riguarda l'emendamento Caiazza, l'ho fatto mio in sede di Comitato ristretto, però senza fortuna, per l'opposizione ferma del Governo. Quindi per questo emendamento mi rimetto alla Commissione. Comunque, ove la Commissione non lo voglia accogliere, io stesso mi farò presentatore di un ordine del giorno che può essere sottoscritto dai colleghi di tutte le parti (dal momento che anche gli onorevoli Marchiella, Tempia ed altri hanno presentato analogo emendamento), affinché possa risultare agli atti la sua eventuale approvazione unanime. Tale ordine del giorno potrebbe essere di questo tenore: « La Camera dei deputati invita il Governo ad intervenire affinché gli organi competenti e gli istituti per l'esercizio del credito a lungo termine accolgano con carattere di priorità le domande presentate da uno o più privati o da consorzi di privati ed enti pubblici per la realizzazione, nelle zone a prevalente industria tessile, di aree industriali debitamente attrezzate ».

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Per quanto riguarda gli emendamenti illustrati dall'onorevole Maschiella mi sembra di non dover aggiungere altro a ciò che ha già detto l'onorevole relatore. Per quanto concerne le zone attrezzate, le cosiddette infrastrutture, qui sono emerse due proposte, in verità. Una da parte dell'onorevole Tempia, che prevede soltanto il finanziamento di centri di studio per le zone attrezzate; un'altra dell'onorevole Caiazza che prevede la spesa, ritraendola dal fondo che stiamo esaminando, per le infrastrutture. Io mi debbo opporre in maniera assoluta all'approvazione di un tale emendamento, per ragioni molto semplici. Nelle discussioni dei giorni scorsi sono sorte preoccupazioni e dubbi sulla insufficienza dei 200 miliardi a corrispondere alle esigenze di ristrutturazione dell'industria. Noi non dobbiamo sottrarre fondi a questi scopi quando le spese per le infrastrutture sono previste da altre leggi, da altri fondi e ad iniziativa di altre autorità, specialmente di quelle locali. E non è da ritenersi, come qualcuno dice, che si tratterebbe di poca spesa perché limitata alle infrastrutture di Prato. Già questa mattina abbiamo sentito illustrare eloquentemente dall'onorevole Tempia Valenta le esigenze delle valli piemontesi. È evidente che se noi decidiamo di intervenire per le infrastrutture di Prato non c'è nessuna ragione perché non si debba intervenire anche per le altre infrastrutture. E in questa maniera, se ne andrebbero miliardi, sottratti naturalmente al fondo, che già si ritiene insufficiente, dei 200 miliardi. Bisogna aggiungere che il Ministero dell'industria e il comitato di cui all'articolo 5, che devono sovrintendere alla erogazione di questi fondi, non hanno alcuna competenza in materia di lavori pubblici, di attrezzature, ecc.; quindi non possono assolutamente decidere. La competenza sarebbe, caso mai, del Ministero dei lavori pubblici. Ecco perché l'emendamento non può essere accettato ed io prego i presentatori di ritirarlo. Sono invece d'accordo su un ordine del giorno di richiamo, a tutte le autorità, centrali e periferiche, perché la costruzione di infrastrutture per le zone industriali tessili abbia una giusta priorità.

CAIAZZA. Chiedo ancora la parola in risposta all'esplicito invito del signor Ministro a ritirare i nostri emendamenti. Mi permetto di aggiungere poche cose a ciò che ho detto prima. Intanto faccio osservare che il testo dice: « possono presentare »; quindi, in ultima analisi, a decidere rimane l'organo erogatore; e dunque non si incide necessariamente sulla quantità degli stanziamenti che riconosco assolutamente insufficiente per affrontare e risolvere decorosamente il problema. Comunque, poiché ci sono anche dei criteri che vengono seguiti nella erogazione, niente vieterebbe che, pur essendoci la norma, si possa salvaguardare quella quantità. Invece riconosco più valida l'obiezione fatta dal signor Ministro circa le competenze che si intersecano: ed esse, effettivamente, mi lasciano piuttosto perplesso. Io ritiro l'emendamento e accetto l'ordine del giorno, ma raccomando che esso serva anche come orientamento per il Ministero nei rapporti che domani dovrà avere con la industria tessile ai fini dell'attuazione della legge.

TEMPIA VALENTA. Su questo argomento il nostro emendamento è molto chiaro ed esplicito. Noi affermiamo che le aree attrezzate devono essere di competenza dei comuni, dei consorzi dei comuni o delle comunità di

valle, proprio perché riteniamo che sarebbe estremamente pericoloso, oltre che non giusto, riconoscere tale diritto ai privati: i quali, in questo caso, potrebbero addirittura imporre delle loro soluzioni e decisioni agli enti locali, gravandoli delle spese relative. Bisogna tener presente, per altro, che la stessa legge sulla montagna, che è in discussione al Senato, ha compiuto un grosso passo in avanti laddove riconosce alle comunità di valle il titolo di organi programmatori di base. E poiché l'industria tessile è dislocata specialmente nelle valli, con particolare riguardo all'arco alpino, questo problema per noi ha una grande importanza.

In ogni caso, ove il nostro emendamento fosse respinto, presenteremo un ordine del giorno per ribadire questi principî.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti illustrati. Pongo in votazione il seguente emendamento Amasio e altri:

Al primo comma, dopo le parole: « il quale vi provvede di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale », *aggiungere le parole*: « e delle Regioni interessate nel quadro delle direttive contenute nel programma del CIPE ».

(*È respinto*).

Pongo in votazione il seguente emendamento Amasio ed altri:

Al secondo comma, sopprimere le parole:

« Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro i successivi trenta giorni, provvede alla determinazione delle zone ».

(*È respinto*).

Pongo in votazione il seguente emendamento Amasio e altri:

Aggiungere dopo il comma aggiuntivo del Governo il seguente comma:

« Il CIPE decide sui piani sentito il parere delle Regioni e favorisce quelle imprese che, in relazione al capitale investito, assicurano il maggior livello occupazionale. I comuni e loro consorzi nonché le comunità montane possono sottoporre all'approvazione piani per la realizzazione di aree industriali attrezzate ubicate nelle zone di cui sopra ».

(*È respinto*).

FIBBI GIULIETTA. Vorrei fare un'osservazione a proposito del termine d'un anno previsto dal comma aggiuntivo. Tra il momento in cui si ristrutturano le vecchie aziende e il momento in cui si creano le nuove, che cosa succede?

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Non è detto che le nuove aziende debbano presentare i loro piani alla scadenza dell'anno. Noi prevediamo che, immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge, qualche iniziativa di impianto nuovo ci sarà; ma per non precludere la possibilità di un arricchimento ulteriore di nuovi impianti, abbiamo allargato, anche su richiesta dell'opposizione, il termine portandolo da tre mesi a un anno.

FIBBI GIULIETTA. Questo allunga i tempi per l'impianto delle nuove industrie e rischia naturalmente di protrarre il periodo in cui i lavoratori, che saranno emarginati dalle vecchie aziende, dovranno poi trovare nuova collocazione...

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Un anno è il tempo massimo. Non è che i piani devono essere presentati dopo un anno dall'approvazione; devono essere approvati entro un anno: in ipotesi, anche il giorno dopo. Vi saranno ditte che presentano i piani immediatamente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3, nel testo proposto dal Comitato ristretto e di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4.

ART. 4.

Il piano di conversione, presentato da una o più imprese e corredato da una relazione tecnico-finanziaria, oltre che indicare i presunti livelli di occupazione che si avranno nel corso e alla fine della sua attuazione, deve prevedere congiuntamente o alternativamente:

a) l'adeguamento o la sostituzione totale o parziale degli impianti e delle attrezzature;

b) la fusione di società di qualunque tipo, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, attuata sia mediante la costituzione di una società nuova, sia mediante la incorporazione di una o più società in altra già esistente;

c) l'assunzione da parte di imprese di qualunque tipo di partecipazioni, mediante apporti in società già esistenti o da costituire.

Nelle ipotesi di cui alle lettere *b*) e *c*) il piano deve prevedere che le società risultanti dalle fusioni, le società incorporanti o le società destinatarie degli apporti impiantino nuovi stabilimenti industriali nelle zone di cui all'articolo 3, ovvero amplino quelli ivi esistenti. Le società stesse devono essere costituite in forma di società per azioni o a responsabilità limitata e avere per oggetto attività diverse da quelle indicate nel secondo comma dell'articolo 1.

Il Comitato ristretto propone i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire la parola: « presunti » *con la parola*: « previsti ».

Al secondo comma, sostituire le parole: « e avere per oggetto », *con le parole*: « e possono avere per oggetto anche ».

Pongo in votazione il primo emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento.

(*È approvato*).

L'articolo 4 risulta pertanto così formulato:

ART. 4.

Il piano di conversione, presentato da una o più imprese e corredato da una relazione tecnico-finanziaria, oltre che indicare i previsti livelli di occupazione che si avranno nel corso e alla fine della sua attuazione, deve prevedere congiuntamente o alternativamente:

a) l'adeguamento o la sostituzione totale o parziale degli impianti e delle attrezzature;

b) la fusione di società di qualunque tipo, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, attuata sia mediante la costituzione di una società nuova, sia sia mediante la incorporazione di una o più società in altra già esistente;

c) l'assunzione da parte di imprese di qualunque tipo di partecipazione, mediante apporti in società già esistenti o da costituire.

Nelle ipotesi di cui alle lettere *b*) e *c*) il piano deve prevedere che le società risultanti dalle fusioni, le società incorporanti o le società destinatarie degli apporti impiantino nuovi stabilimenti industriali nelle zone in cui all'articolo 3, ovvero amplino quelli ivi esistenti. Le società stesse devono essere costituite in forma di società per azioni o a responsabilità limitata o in forma di società cooperative in caso di cooperative e possono avere per oggetto anche attività diverse da quelle indicate nel secondo comma dell'articolo 1.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

La valutazione della rispondenza dei piani alle finalità previste dalla presente legge, alle esigenze della programmazione e alla tutela della occupazione e della condizione operaia, sulla scorta delle direttive programmatiche globali del CIPE, è demandata al Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dovrà provvedervi entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione dei piani stessi. Il predetto Comitato sarà integrato a questo fine da sei esperti del settore tessile nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da scegliersi pariteticamente tra rappresentanti dei datori di lavoro della piccola, media e grande industria e rappresentanti dei lavoratori.

Agli effetti della razionalità ed efficacia degli interventi si terrà conto, avvalendosi delle risultanze di apposite indagini, delle condizioni tecniche e finanziarie delle imprese e della necessità di evitare aumenti della capacità produttiva nei settori in cui quella esistente risulti utilizzata solo parzialmente.

I programmi delle imprese artigiane di cui alla lettera *e*) dell'articolo 2, sono sottoposti all'esame e all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Do la parola all'onorevole relatore perché ci ragguagli sul lavoro del Comitato ristretto.

DE' COCCI, *Relatore*. Il Comitato è stato favorevole ad aggiungere all'espressione « direttive programmatiche globali » l'espressione « riguardanti il settore tessile », onde ribadire che le direttive debbono riguardare l'intero settore tessile.

Il Comitato ha quindi accolto integrandolo con l'inserimento della lettera *h*), un emenda-

mento del Governo al primo comma, in base al quale, dopo le parole: « direttive programmatiche e globali del CIPE » il resto del comma è sostituito con il seguente testo: « è demandata ad un Comitato interministeriale, presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un Sottosegretario da lui delegato, e composto da:

a) due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

e) un rappresentante del Ministero del bilancio;

f) tre rappresentanti dei datori di lavoro della piccola, media e grande industria, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

g) tre rappresentanti dei lavoratori designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

h) un rappresentante della Regione interessata;

Il Comitato predetto, che esprime un parere anche sulla autorizzazione alle operazioni di finanziamento previsto dalla presente legge, dovrà provvedere entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione dei piani ».

Sempre su proposta del Governo e il Comitato ristretto ha inserito dopo il terzo comma, il seguente nuovo comma:

« Nella valutazione dei piani previsti dal primo comma dell'articolo 1 della presente legge saranno considerate con particolare riguardo le imprese che in relazione al capitale investito assicurano, in un quadro di avanzata tecnologia, il massimo livello occupazionale, le cooperative, le medie e piccole imprese ed i loro consorzi, nonché le imprese i cui stabilimenti siano localizzati nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ».

PRESIDENTE. Il gruppo comunista mi pare che mantenga il suo emendamento interamente soppressivo dell'articolo.

MASCHIELLA. Le ragioni per cui abbiamo presentato questo emendamento soppressivo, risalgono allo schema generale. Nello sforzo di accelerare l'*iter* della legge, cioè di creare questo rapporto diretto CIPE-Regioni-operatore, riteniamo inutile l'esistenza di questo Comitato che, secondo noi, può intralciare le procedure, rendendole farraginose e burocratiche. Nel caso che l'emendamento soppressivo venga respinto, noi sottolineamo l'esigenza che nel Comitato siano presenti le Regioni e i sindacati. Il Comitato deve assumere l'aspetto non di un passaggio burocratico delle pratiche, ma di un incontro per una discussione della singola pratica in relazione al programma generale.

PRESIDENTE. L'onorevole Servello ha ora presentato il seguente emendamento:

Alla lettera g) del testo proposto dal Comitato ristretto sostituire la parola: « tre » *con la parola*: « quattro ».

SERVELLO. Dato che non viene indicata l'origine organizzativa di questi rappresentanti, penso che sia più corretto indicarne quattro, lasciando piena libertà al Ministro del lavoro di sceglierli in base a sue valutazioni obiettive.

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Sono naturalmente d'accordo col testo proposto dal Comitato ristretto. Quindi non posso non essere contrario all'emendamento soppressivo.

Per quanto riguarda l'emendamento Servello è evidente che abbiamo inteso dire tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentantive.

PRESIDENTE. Onorevole Maschiella, insiste sull'emendamento soppressivo?

MASCHIELLA. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo presentato dall'onorevole Maschiella ed altri.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Servello testé letto.

(*È respinto*).

CALVI. Avendo, in sede di Comitato ristretto, rinunciato ad insistere sugli emendamenti presentati da me e da altri, che tendevano a riconoscere alla Regione una maggiore competenza nelle varie fasi di attuazione della presente legge, prendendo atto della posizione contrarie sostenuta dall'onorevole relatore e dal signor Ministro, nell'apprestarmi a votare

a favore dell'articolo 5, esprimo il voto che la partecipazione di un rappresentante regionale al Comitato interministeriale, come previsto dalla lettera *h*) dello stesso articolo, consenta a tale Comitato un effettivo apporto al conseguimento degli scopi che il provvedimento si propone.

PRESIDENTE. Do lettura del testo dell'articolo 5 proposto dal Comitato ristretto:

ART. 5.

La valutazione della rispondenza dei piani alle finalità previste dalla presente legge, alle esigenze della programmazione e alla tutela della occupazione e della condizione operaia, sulla scorta delle direttive programmatiche globali del CIPE, riguardanti il settore è demandata ad un Comitato interministeriale, presieduto dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, o da un Sottosegretario da lui delegato, e composto da:

a) due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

e) un rappresentante del Ministero del bilancio;

f) tre rappresentanti dei datori di lavoro della piccola, media e grande industria, designati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

g) tre rappresentanti dei lavoratori designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

h) un rappresentante della Regione interessata.

Il Comitato predetto, che esprime un parere anche sulla autorizzazione alle operazioni di finanziamento previste dalla presente legge, dovrà provvedere entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione dei piani.

Agli effetti della razionalità ed efficacia degli interventi si terrà conto, avvalendosi delle risultanze di apposite indagini, delle condizioni tecniche e finanziarie delle imprese e della necessità di evitare aumenti della capacità produttiva nei settori in cui quella esistente risulti utilizzata solo parzialmente

I programmi delle imprese artigiane di cui alla lettera *c*) dell'articolo 2, sono sottoposti all'esame e all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Nella valutazione dei piani previsti dal primo comma dell'articolo 1 della presente legge saranno considerate con particolare riguardo le imprese che in relazione al capitale investito assicurano, in un quadro di avanzata tecnologia, il massimo livello occupazionale, le cooperative, le medie e piccole imprese ed i loro consorzi, nonché le imprese i cui stabilimenti siano localizzati nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6.

ART. 6.

Presso il Comitato dei ministri per la programmazione economica saranno effettuati ciascun anno, o a periodi più brevi, su richiesta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori o degli imprenditori, esami periodici dell'andamento dell'occupazione nel settore tessile e nelle zone a prevalente industria tessile, con riferimento all'attuazione, nel loro complesso, dei piani previsti dalla presente legge.

Le organizzazioni sindacali predette saranno, in ogni caso, consultate al fine dell'esame della situazione e della predisposizione delle relative direttive.

DE' COCCI, *Relatore*. Il Comitato ristretto ha accolto un emendamento interamente sostitutivo proposto dal Governo; in esso è contenuto anche un riferimento alle Regioni che è stato suggerito dall'onorevole Maschiella ed altri.

PRESIDENTE. L'articolo 6 nel nuovo testo del Comitato ristretto risulta così formulato:

ART. 6.

Il Comitato di cui all'articolo precedente procede ogni quadrimestre, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative e le Regioni interessate, a una valutazione della congruità delle iniziative in corso a raggiungere le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge e ne informa il CIPE per l'emanazione di nuove direttive, ove necessario.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7.

ART. 7.

Le imprese che partecipano ai piani di ristrutturazione, di riorganizzazione e di conversione debitamente approvati e le società di cui al terzo comma dell'articolo 2 e al secondo comma dell'articolo 4, quali ne siano le dimensioni e l'ubicazione, possono ottenere finanziamenti dall'Istituto mobiliare italiano.

A tal fine, il predetto Istituto è autorizzato ad emettere fino al 31 dicembre 1972, in una o più volte, obbligazioni per un importo nominale massimo di 200 miliardi di lire, con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito nella legge 11 marzo 1965, n. 123. Sull'importo di lire 200 miliardi di cui al presente comma l'Istituto è altresì autorizzato a concedere finanziamenti a imprese artigiane tessili sino ad un ammontare totale di lire 5 miliardi.

I finanziamenti previsti dal primo comma del presente articolo possono essere concessi in misura proporzionale alle spese occorrenti per la realizzazione dei piani, e non superiore alle seguenti aliquote:

70 per cento fino a 500 milioni di lire;

60 per cento per la parte eccedente i 500 milioni di lire fino a 3 miliardi di lire;

50 per cento per la parte eccedente i 3 miliardi di lire.

I finanziamenti alle imprese artigiane tessili possono essere concessi in misura non superiore all'80 per cento, fino a lire 100 milioni. Tale importo è elevato a 150 milioni in caso di costituzione di consorzi tra imprese artigiane di cui alla lettera *e*) dell'articolo 2.

DE' COCCI, *Relatore*. Il Comitato ristretto ha accolto un complesso di emendamenti governativi, che modifica profondamente il testo originario dell'articolo 7. Al secondo comma ha anche accolto un emendamento Scianatico che stabilisce che per il 50 per cento della parte eccedente i 3 miliardi di lire, i prestiti non possono superare la somma di 6 miliardi. All'ultimo comma, poi, il limite di finanziamento per le imprese artigiane, andando incontro ad una unanime richiesta delle organizzazioni interessate, è stato abbassato a 30 milioni per le operazioni singole e a 60 milioni per le operazioni a favore di consorzi di modo che nel *plafond* di 10 miliardi rientra un numero ben maggiore di operazioni.

In seguito a tutte queste modificazioni, il testo dell'articolo 7 proposto dal Comitato ristretto risulta il seguente:

ART. 7.

Le imprese che partecipano ai piani di ristrutturazione, di riorganizzazione, di conversione o di realizzazione di nuovi stabilimenti industriali in attività diverse da quelle indicate nel secondo comma dell'articolo 1, debitamente approvati, e le società di cui al terzo comma dell'articolo 2 e al secondo comma dell'articolo 4, quali ne siano le dimensioni e l'ubicazione, possono ottenere finanziamenti dagli istituti speciali abilitati all'esercizio del credito a medio e a lungo termine. Questi sono autorizzati a compiere operazioni di credito anche a favore delle imprese artigiane ai soli fini della presente legge.

A tal fine i predetti istituti sono autorizzati ad emettere fino al 31 dicembre 1972, in una o più volte, obbligazioni per un importo nominale massimo di 200 miliardi di lire. Alla ripartizione di tale importo tra gli istituti stessi provvede il Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato interministeriale previsto dal precedente articolo 5 e tenendo conto delle esigenze dei piani zonali approvati. L'Istituto centrale per il credito a medio termine proporrà la ripartizione del ricavato delle obbligazioni emesse in base alla quota ad esso attribuita tra gli istituti di mediocredito regionale, secondo le stesse modalità sopra indicate. Sull'importo di lire 200 miliardi, di cui al presente comma, è riservata una somma non inferiore a 10 miliardi di lire per finanziamenti ad imprese artigiane tessili e loro consorzi.

I finanziamenti previsti dal primo comma del presente articolo possono essere concessi in misure proporzionale alle spese occorrenti per la realizzazione de piani, e non superiore alle seguenti aliquote:

70 per cento fino a 500 milioni di lire;

60 per cento per la parte eccedente i 500 milioni fino a 3 miliardi di lire;

50 per cento per la parte eccedente i 3 miliardi fino a 6 miliardi di lire.

I finanziamenti alle imprese artigiane tessili possono essere concessi in misura non superiore all'80 per cento, fino a lire 30 milioni. Tale importo è elevato a 60 milioni in caso di costituzione di consorzi tra imprese artigiane di cui alla lettera *e*) dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Maschiella, Libertini, Tempia Valenta, Fibbi Giulietta, Marmugi e Giovannini hanno presentato il seguente emendamento non accolto dal Comitato ristretto:

Aggiungere il seguente comma:

« I finanziamenti previsti dal primo comma del presente articolo sono concessi dall'IMI alle aziende di cui all'articolo 1 della presente legge sulla base dei criteri e delle modalità previste dagli articoli del titolo primo della legge 22 marzo 1971, n. 184, fatte salve le variazioni di comma e dei tassi annui di interesse nonché la durata massima dei finanziamenti da apportare all'articolo 1 della presente legge. La partecipazione azionaria dell'IMI alla società finanzaria (GEPI) prevista dall'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, è elevata da 30 a 80 miliardi di lire. La somma aggiunta di lire 50 miliardi deve essere utilizzata dalla predetta società finanziaria a favore delle piccole e medie imprese di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, con le modalità previste dagli articoli 5 e 7 della legge 22 marzo 1971, n. 184. L'IMI e la GEPI debbono attuare gli interventi di cui sopra dopo aver sentito le Regioni interessate ».

MASCHIELLA. Questo è un altro punto importante, forse l'ultimo, del nostro discorso alternativo al disegno di legge. Cioè, noi prefigurammo un tipo di intervento diverso non solo da quello del testo approvato dal Senato, ma anche da quello risultante dagli emendamenti del Governo. Dico subito che se dovessimo scegliere tra la formulazione della legge venutaci dal Senato e quella proposta oggi dal Ministro, certamente sceglieremmo quest'ultima. Però, secondo noi, il riferimento all'applicazione della legge n. 184 è quanto mai opportuno. Infatti attraverso l'applicazione del criterio previsto da questa legge si possono anzitutto unificare gli strumenti di intervento. È a tutti noto che una delle difficoltà maggiori per gli industriali, gli imprenditori, le cooperative, ecc. è proprio quella di doversi orientare in mezzo a una foresta di strumenti, di istituti, di enti, che erogano sussidi o incentivi o fondi per l'applicazione delle varie leggi. Ma c'è un motivo ben più importante. La legge n. 184 ha due titoli. Il primo si riferisce alle aziende che devono essere ampliate, ristrutturate, che hanno esigenze di miglioramento, di razionalizzazione, allo scopo di difendere lo stato dell'occupazione o di far fronte alla concorrenza; il secondo titolo istituisce una finanziaria tra i quattro grandi enti pubblici (IMI, ENI, IRI, EFIM), la cosidetta GEPI, per andare incontro alle aziende che si trovano in difficoltà per diversi motivi: per questioni di carattere strutturale, di credito, di esercizio, di carattere direzionale e manageriale. Nel corso della rapidissima indagine che noi abbiamo fatto, è venuto fuori da più parti che, in realtà, una delle difficoltà maggiori di fronte a cui si trovano le piccole e medie imprese (ed anche alcune grandi imprese), deriva non tanto dalla mancanza di conoscenza di sbocchi di mercato o da problemi interni, settoriali, quanto invece da problemi di carattere aziendale, riferiti soprattutto alle capacità imprenditoriali, direzionali, manageriali delle singole aziende. Con il meccanismo dai noi proposto, noi riusciamo, utilizzando la mano pubblica, ad inserire le esperienze delle grandi aziende nelle piccole e a risanarle. Questo effetto non si può ottenere con le leggi nn. 623 e 619, che sono mere leggi di finanziamento incentivante; la legge n. 184 invece contiene anche un meccanismo di promozione. Quindi noi pensiamo che un riferimento a quest'ultima legge sia più congruo agli obiettivi che ci proponiamo.

DE' COCCI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento illustrato perché, a parte la formulazione tecnicamente non soddisfacente, per un riferimento ad una legge vigente (che si applica a tutti i settori, senza discriminazioni quindi, occorrendo, anche all'industria tessile), non è necessario un esplicito richiamo legislativo. Semmai può essere sufficiente un ordine del giorno che inviti il Governo ad applicare la legge n. 184 rigorosamente anche all'industria tessile.

MASCHIELLA. In quest'ordine del giorno deve essere però chiaramente detto che, siccome il CIPE ha già dato una direttiva alla GEPI nel senso di escludere le piccole e medie aziende e tenuto conto che la crisi delle piccole e medie aziende è soprattutto di carattere direzionale, che il CIPE deve correggere tale direttiva per quanto riguarda le aziende tessili.

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Debbo chiarire le cose anche da questo punto di vista. Una cosa è non escludere, in determinati casi, l'azione della GEPI, per il risanamento, la ristrutturazione e la conduzione direzionale di qualche industria, altra cosa è chiedere che la GEPI

entri a vele spiegate nella direzione di tutte le piccole industrie che abbiano bisogno di ristrutturazione. Ho già spiegato, nel mio intervento di ieri, che mancherebbe proprio la possibilità manageriale, da parte delle partecipazioni statali, specialmente da parte di una finanziaria che è *in fieri*, di intervenire. Noi siamo in estreme difficoltà per intervenire a proposito delle 163 domande che sono state finora presentate. Ora, non bisogna pensare che le partecipazioni statali siano un vivaio di elementi direzionali: sono carenti di elementi direzionali anche le partecipazioni statali! E presentare un ordine del giorno col quale si inviti il CIPE (che ha discusso a fondo questo problema) a modificare la sua direttiva, significa proporre cose irrealizzabili.

Se vogliamo che gli ordini del giorno abbiano una loro consistenza impegnando veramente il Governo a seguirli sul terreno politico, io pregherei che fossero limitati a ciò che è possibile fare. Cioè si può presentare un qualche caso in cui sia effettivamente necessario l'intervento della GEPI; ma chiedere che nella riorganizzazione delle piccole industrie debba sistematicamente intervenire la GEPI, è chiedere una cosa assolutamente impossibile. Ciò dico per ragioni di coscienza e perché, naturalmente, gli ordini del giorno che vengono votati dal Parlamento, impegnano il Governo che li accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Maschiella e altri di cui ho dato testé lettura.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo proposto dal Comitato ristretto e di cui è stata data prima lettura dal relatore.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8:

ART. 8.

Lo Stato concorre agli oneri derivanti dai finanziamenti previsti nel precedente articolo mediante la corresponsione alle imprese che ne beneficieranno, per l'intera durata dei finanziamenti stessi e comunque per un periodo non eccedente i 15 anni, di un contributo nel pagamento degli interessi in misura tale da ridurre l'onere a carico delle imprese al 4 per cento annuo, comprensivo di ogni gravame accessorio e spesa.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni. Nel periodo di ammortamento il contributo è pagato per il tramite dello Istituto mobiliare italiano, alla scadenza delle annualità relative a ciascun finanziamento, in misura costante pari alla differenza tra la rata dovuta dall'impresa in base al tasso contrattuale, nella misura stabilita dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio per le operazioni di cui alla citata legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni, e la rata calcolata per un piano di ammortamento al tasso del 4 per cento. Nel periodo di somministrazione e fino a quando non abbia avuto inizio l'ammortamento il contributo è annualmente corrisposto per lo stesso tramite e calcolato con riferimento alla data e all'ammontare di ciascuna somministrazione al tasso risultante dalla differenza tra il tasso contrattuale e il 4 per cento.

DE' COCCI, *Relatore*. Il Comitato ristretto non propone grandi modifiche. Sono accolti due emendamenti del Governo in conseguenza di altri emendamenti già approvati ai precedenti articoli. L'articolo 8 risulta in definitiva così formulato:

ART. 8.

Lo Stato concorre agli oneri derivanti dai finanziamenti previsti nel precedente articolo mediante la corresponsione alle imprese che ne beneficieranno, per l'intera durata dei finanziamenti stessi e comunque per un periodo non eccedente i 15 anni, di un contributo nel pagamento degli interessi in misura tale da ridurre l'onere a carico delle imprese al 4 per cento annuo, comprensivo di ogni gravame accessorio e spesa.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Comitato di cui all'articolo 5 della presente legge. Nel periodo di ammortamento il contributo è pagato per il tramite degli istituti speciali abilitati, alla scadenza delle annualità relative a ciascun finanziamento, in misura costante pari alla differenza tra la rata dovuta dall'impresa in base al tasso contrattuale, nella misura stabilita dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio per le operazioni di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni, e la rata calcolata per un piano di ammortamento al tasso del 4 per cento. Nel periodo di somministrazione e fino a quando

non abbia avuto inizio l'ammortamento il contributo è annualmente corrisposto per lo stesso tramite e calcolato con riferimento alla data e all'ammontare di ciascuna somministrazione al tasso risultante dalla differenza tra il tasso contrattuale e il 4 per cento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 nella formulazione proposta dal Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 9:

ART. 9.

Ai finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono estese, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 6 e 9, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni.

In caso di estinzione anticipata volontaria totale di un finanziamento ovvero di espropriazione forzata ovvero di fallimento di una impresa finanziata, il pagamento del contributo di interesse cessa, rispettivamente, a partire dalla data di estinzione o dalla data della ripartizione finale dell'attivo. In caso di estinzione anticipata volontaria parziale di un finanziamento il contributo di interesse è proporzionalmente ridotto.

Poiché non vi sono emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 10:

ART. 10.

Il Ministro del tesoro, previo parere del Comitato di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, può concedere all'Istituto mobiliare italiano la garanzia sussidiaria dello Stato sui finanziamenti di cui alla presente legge.

Si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni della legge 4 febbraio 1956, n. 54, senza la limitazione prevista per gli interessi di mora dall'articolo 5 della legge stessa e compresa la facoltà per il predetto Comitato di consentire nel corso dei finanziamenti proroghe alla durata delle garanzie sussidiarie dello Stato.

In relazione alla garanzia sussidiaria dello Stato non si applicano le disposizioni dell'articolo 1957 del codice civile.

In caso di morosità delle imprese finanziate o in attesa del pagamento conseguente alla operatività della garanzia sussidiaria dello Stato, l'Istituto mobiliare italiano, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sui rapporti con le imprese e con i terzi, ha la facoltà di utilizzare temporaneamente le disponibilità del fondo di riserva di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 11 settembre 1947, n. 891, nonché quelle derivanti dalle gestioni di cui alla legge 3 dicembre 1948, n. 1425, e alla legge 18 aprile 1950, n. 258.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'Istituto mobiliare italiano.

Alle obbligazioni, ai finanziamenti, alle convenzioni e alle operazioni tutte previste nel presente articolo e a quelle inerenti all'adempimento di condizioni richieste dall'Istituto mobiliare italiano si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito nella legge 11 marzo 1965, n. 123, nonché all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1966, n. 1133.

DE' COCCI, *Relatore*. Il Comitato ristretto, oltre ad aver approvato taluni emendamenti formali, ha accolto importanti emendamenti del Governo, tendenti a sopprimere il quarto ed il quinto comma ed a sostituire il sesto comma con un nuovo testo. In seguito a tali modifiche la formulazione dell'articolo proposta dal Comitato ristretto è la seguente:

ART. 10.

Il Ministro del tesoro, previo parere del Comitato di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, può concedere agli istituti speciali abilitati la garanzia sussidiaria dello Stato sui finanziamenti di cui alla presente legge.

Si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni della legge 4 febbraio 1956, n. 54, senza la limitazione prevista per gli interessi di mora dall'articolo 5 della legge stessa e compresa la facoltà per il predetto Comitato di consentire nel corso dei finanziamenti proroghe alla durata delle garanzie sussidiarie dello Stato.

In relazione alla garanzia sussidiaria dello Stato non si applicano le disposizioni dell'articolo 1957 del codice civile.

Fino all'entrata in vigore della riforma tributaria, ai finanziamenti previsti dalla presente legge, ai loro atti modificativi ed estintivi, alle garanzie da chiunque prestate anche nel corso dei finanziamenti stessi, alle

relative formalità, alla provvista ed al trasferimento di fondi si applica il regime tributario previsto dall'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228, mentre alle operazioni conseguenti all'adempimento di condizioni richieste dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 7, si applicano le esenzioni previste dall'articolo 6 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1965, n. 123, nonché dall'articolo 3 della legge 23 decembre 1966, n. 1133.

PRESIDENTE. I deputati Maschiella, Marmugi, Tempia Valenta, Bastianelli, Giovannini e D'Angelo hanno ripresentato il seguente emendamento non accolto dal Comitato ristretto:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il Ministro del tesoro, concede all'IMI (Istituto mobiliare italiano) la garanzia sussidiaria dello Stato sui finanziamenti di cui alla presente legge. Tale garanzia è concessa in misura proporzionale alle spese occorrenti per la realizzazione del programma di ogni azienda e, comunque non superiore alle seguenti aliquote:

90 per cento fino a 200 milioni;
70 per cento fino a 500 milioni;
60 per cento fino a 3 miliardi;
50 per cento fino a 5 miliardi.

MASCHIELLA. Ritengo che la Commissione possa accettare questo emendamento. Ritengo anche giusto che la garanzia sia data in misura differenziata.

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* L'osservazione è esatta per quanto riguarda la concessione della misura del finanziamento, ma è dannoso ridurre la garanzia. C'è un equivoco sulla graduazione della concessione del finanziamento.

Inoltre la questione non sta nella possibilità da parte del Ministero del tesoro di concedere o meno, bensì sul tipo di garanzia che può dare. E quello che può dare ha un valore molto limitato.

MASCHIELLA. Come facciamo allora a venire incontro alle richieste fatte dagli artigiani ?

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Gli artigiani hanno un fondo di garanzia. La questione è viva per le piccole e medie aziende. Ho spiegato ieri che c'è un disegno di legge del Ministero dell'industria riguardante tutte le piccole e medie industrie dell'economia italiana. È necessario risolvere questa questione in senso generale, non in senso particolare.

TEMPIA VALENTA. Noi tendiamo a far si che siano concessi finanziamenti alle medie e piccole imprese che si trovano nella impossibilità di accedere agli stessi perché non hanno le garanzie. È questo un problema molto grosso che pone tutte le piccole e medie aziende, tessili e non tessili, in una situazione di grave disagio. Io credo che sia necessario che vi sia una espressione di volontà da parte della Commissione in questo senso. Se non può essere accettato il nostro emendamento, un ordine del giorno...

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Se si fa un ordine del giorno, naturalmente non sono contrario. Ma l'inserimento di un emendamento, qui, in questa sede, io non lo potrei accettare.

HELFER. Se fossi convinto che questa garanzia sussidiaria funziona ed ha qualche efficacia sulle operazioni che noi prevediamo, sarei il primo a votare in favore dell'emendamento. Purtroppo l'esperienza ci dice – e d'altra parte il signor Ministro ce l'ha illustrato molto bene ieri – che l'efficacia può diventare anche di segno negativo, per certe operazioni. Quindi io voto contro la proposta di emendamento dell'onorevole Maschiella ed altri, mentre invece propongo che venga presentato un ordine del giorno in cui si auspichi che il problema, che è reale, sia risolto con una formula veramente efficace, di garanzia diretta.

PRESIDENTE. Chiedo agli onorevoli Maschiella e Tempia Valenta se insistono nel loro emendamento.

TEMPIA VALENTA. Non insistiamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 testé letto dal relatore nella formulazione proposta dal Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 11.

ART. 11.

Entro tre anni dalla data dei decreti previsti dal secondo comma dell'articolo 3, gli

istituti abilitati all'esercizio del credito a medio termine possono concedere, nei casi non rientranti nell'articolo 7, finanziamenti per l'impianto o l'ampliamento, nelle zone di cui allo stesso articolo, di stabilimenti industriali destinati all'esercizio di attività diverse da quelle indicate nel secondo comma dell'articolo 1.

A tali finanziamenti si applicano in ogni caso le disposizioni, i limiti, i criteri e le modalità più favorevoli previsti per l'applicazione della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni. Nei casi in cui l'impianto o l'ampliamento di cui al primo comma consentono l'occupazione di oltre 200 dipendenti il limite del finanziamento potrà essere elevato a lire tre miliardi. Il tasso di interesse non potrà in ogni caso essere superiore al 4 per cento. Alle imprese che beneficiano dei finanziamenti non farà carico alcun onere accessorio e spesa.

I contributi in conto interessi che saranno erogati ai sensi della presente legge a valere sui fondi stanziati con la legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, non saranno computati agli effetti della riserva prevista dall'articolo 6, lettera *a*), della legge stessa e dall'articolo 9 della legge 25 luglio 1961, n. 649.

DE' COCCI, *Relatore*. Il Governo propone la soppressione sia dell'articolo 11 sia dell'articolo 12. In seno al Comitato ristretto io stesso mi sono fatto portatore dell'esigenza di salvare almeno in parte gli incentivi di carattere tributario. In linea subordinata ho anche proposto un richiamo alle norme di carattere tributario della legge 614. Però, di fronte alle argomentazioni amplissime del Ministro, mi sono anch'io convinto che non è il caso di insistere sia sul mantenimento degli articoli 11 e 12 sia su formule subordinate: trovando consenzienti tutti i membri del Comitato, in correlazione anche con le esigenze fatte presenti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno suggerito di eliminare un trattamento diverso e preferenziale di alcune zone rispetto ad altre.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 11.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 11.

(*È respinto*).

L'articolo 11 è pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo 12:

ART. 12.

Il reddito dei nuovi stabilimenti industriali destinati all'esercizio di attività diverse da quelle indicate nel secondo comma dell'articolo 1, che siano impiantati nelle zone di cui all'articolo 3, in attuazione dei piani di conversione, entro tre anni dalla data di approvazione dei piani stessi, è esente da ogni tributo diretto sul reddito per dieci periodi di imposta a partire da quello in corso alla data di inizio dell'attività, attestata dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Per gli stabilimenti che, in attuazione dei piani di conversione e di ristrutturazione, siano convertiti solo parzialmente ovvero ampliati o ammodernati, entro tre anni dalla data di approvazione dei piani stessi, la esenzione di cui al comma precedente è limitata al maggior reddito derivante dalla trasformazione ovvero dall'ampliamento o dall'ammodernamento.

Nei casi non rientranti nei commi precedenti le esenzioni, totali o parziali, stabilite dai commi stessi, si applicano agli stabilimenti industriali che siano impiantati ovvero ampliati o ammodernati nelle predette zone entro tre anni dalla data dei decreti previsti nel secondo comma dell'articolo 3, quale che sia l'attività esercitata, purché lo investimento in impianti fissi non superi l'importo di un miliardo di lire e l'iniziativa comporti l'impiego di manodopera disponibile per effetto della disoccupazione esistente nella zona interessata.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 12.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 12.

(*È respinto*).

L'articolo 12 è pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo 13.

ART. 13.

Alle operazioni poste in essere in attuazione dei piani di ristrutturazione e di conversione approvati si applicano le agevolazioni previste dagli articoli 1 e 2 della legge 18 marzo 1965, n. 170, e successive modificazioni, indipendentemente dalle condizioni

previste nell'articolo 1, lettera *d*), della legge stessa, sempre che le fusioni o gli aumenti di capitale siano deliberati e le nuove società siano costituite entro tre anni dalla data di approvazione dei rispettivi piani.

Per le imprese non tassabili in base al bilancio è sufficiente che la comunicazione prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sia fatta prima dell'inizio dell'esercizio nel quale è posta in essere l'operazione, purché per l'esercizio anteriore a quello cui si riferisce la comunicazione risulti redatto e vidimato l'inventario in conformità alle disposizioni dell'articolo 2217 del codice civile, sempreché il medesimo sistema di accertamento venga seguito per gli anni successivi, fino a che le plusvalenze non siano assorbite o tassate.

Ai fini dei precedenti commi i piani di ristrutturazione e di conversione, qualora comportino la costituzione di una nuova società con capitale superiore a un miliardo di lire o l'aumento del capitale di una società preesistente per più di un miliardo di lire, saranno sottoposti d'ufficio all'esame del Comitato previsto dall'articolo 4 della legge 18 marzo 1965, n. 170.

Per l'espletamento dei compiti derivanti dalla presente legge il Comitato suddetto si avvale dell'ufficio di segreteria, opportunamente integrato, del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni. Alle spese di funzionamento relative a tali compiti si provvede nei modi indicati nel terzo e nel quarto comma dello stesso articolo 5.

DE' COCCI, *Relatore*. Per quanto riguarda l'articolo 13, il Comitato ristretto ha accolto soltanto l'emendamento riguardante la sostituzione del comitato *ad hoc* di cui all'articolo 5 al comitato della legge n. 623 prevista nel testo pervenutoci dal Senato, e ciò per un adeguamento formale agli articoli già approvati.

TEMPIA VALENTA. Voglio richiamare l'attenzione sul fatto che il parere della Commissione finanze e tesoro ha definito gli articoli 13 e 14 come illusori. Com'è noto, questo è un grosso problema sul quale vi è stata una lunga discussione in sede di Commissione finanze e tesoro. Ora, io mi domando perché dobbiamo mantenere in vigore una norma che è soltanto illusoria!

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Non credo che sia una norma soltanto illusoria; è vero che essa prescrive agevolazioni che restano valide fino all'entrata in vigore della riforma tributaria; ma l'affermazione, sancita fin da questo momento, della esigenza di considerare tali agevolazioni come necessarie alla ripresa dell'industria tessile, è chiaro che verrà presa in considerazione anche in sede di attuazione della riforma tributaria. Non possiamo dire di più, in questo momento, perché, nell'istante stesso in cui si è approvata la riforma tributaria, noi non possiamo smentirla *ante litteram* con due articoli che la contraddicono. Ma è evidente che, affermando che le agevolazioni stabilite restano in vigore fino alla riforma tributaria, si fa un'affermazione tale che dovrà essere presa in considerazione e determinare anche la condotta del Governo in sede di applicazione della riforma tributaria.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 13 nella nuova formulazione proposta dal Comitato ristretto:

ART. 13.

Alle operazioni poste in essere in attuazione dei piani di ristrutturazione e di conversione approvati si applicano le agevolazioni previste dagli articoli 1 e 2 della legge 18 marzo 1965, n. 170, e successive modificazioni, indipendentemente dalle condizioni previste nell'articolo 1, lettera *d*), della legge stessa, sempre che le fusioni o gli aumenti di capitale siano deliberati e le nuove società siano costituite entro tre anni dalla data di approvazione dei rispettivi piani.

Per le imprese non tassabili in base al bilancio è sufficiente che la comunicazione prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sia fatta prima dell'inizio dell'esercizio nel quale è posta in essere l'operazione, purché per l'esercizio anteriore a quello cui si riferisce la comunicazione risulti redatto e vidimato l'inventario in conformità alle disposizioni dell'articolo 2217 del codice civile, sempreché il medesimo sistema di accertamento venga seguito per gli anni successivi, fino a che le plusvalenze non siano assorbite o tassate.

Ai fini dei precedenti commi i piani di ristrutturazione e di conversione, qualora comportino la costituzione di una nuova so-

cietà con capitale superiore a un miliardo di lire o l'aumento del capitale di una società preesistente per più di un miliardo di lire, saranno sottoposti d'ufficio all'esame del Comitato di cui all'articolo 5 della presente legge.

Per l'espletamento dei compiti derivanti dalla presente legge il Comitato suddetto si avvale dell'ufficio di segreteria, opportunamente integrato, del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni. Alle spese di funzionamento relative a tali compiti si provvede nei modi indicati nel terzo e nel quarto comma dello stesso articolo 5.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 14:

ART. 14.

Alle plusvalenze derivanti dal realizzo dei beni posseduti da epoca anteriore al 1° gennaio 1961 e reinveste per l'attuazione dei piani di ristrutturazione e di conversione si applica, per il periodo di imposta in corso alla data di approvazione del piano e per i tre successivi, la riduzione dell'imposta di ricchezza mobile già prevista nell'articolo 1 della legge 15 settembre 1964, n. 754, alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge medesima.

La disposizione del comma precedente si applica, per il periodo di imposta in corso alla data dei decreti previsti dall'articolo 3 e per i tre successivi, anche alle plusvalenze reinvestite negli stabilimenti impiantati, ampliati o ammodernati.

Per le imprese non tassabili in base al bilancio si applica la disposizione del secondo comma del precedente articolo 13.

DE' COCCI, *Relatore*. L'articolo 14 viene proposto alla approvazione della Commissione da parte del Comitato ristretto con l'unica modifica della sostituzione delle ultime tre righe del primo comma, per le quali, a partire dalle parole « già previste », viene proposto il seguente testo: « nell'articolo 62 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034 », alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge medesima ».

COCCO MARIA. Noi sappiamo che, con l'andata in vigore della legge di riforma tributaria, i comuni saranno autorizzati a imporre tasse sull'incremento dei valori degli immobili. Non vorrei che chi ristruttura e amplia una impresa e quindi affronta anche oneri non indifferenti, pur essendo sovvenzionato dallo Stato, si veda poi addebitare tassazioni eccessive sull'incremento del valore; in tal modo si verrebbero ad annullare i benefici del nostro intervento. Sono fortemente preoccupata per questo aspetto. Perciò proporrei di aggiungere, al primo comma: « nonché l'esenzione dalle imposte comunali sull'incremento del valore degli immobili ».

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio dell'artigianato*. Mi debbo necessariamente opporre. Questo articolo ha lo scopo precipuo di mettere in evidenza che è proprio alle plusvalenze in questione che si applica la riduzione dell'imposta; ché, altrimenti, esse resterebbero rintanate e inutilizzate. È chiaro che diversa è la posizione per l'imposta dei comuni i quali, come ben sappiamo, non navigano certo in floride condizioni.

In ogni caso non sono in grado di accettare questo emendamento. Gli emendamenti da me presentati sono stati concertati con il Ministero delle finanze, e un eventuale esame dell'emendamento proposto dall'onorevole Cocco comporterebbe un rinvio del disegno di legge al parere della Commissione bilancio.

GIOVANNINI. La Commissione finanze e tesoro ha nel suo parere rivolto l'attenzione sulla parte finanziaria del disegno di legge perché ad essa è parso che ci sia un po' di confusione. Questo provvedimento è stato originariamente previsto per un periodo relativamente distante dalla entrata in vigore della riforma tributaria. Se esso sarà approvato, come credo, quando già sarà operante la riforma tributaria, o sarà imminente la sua entrata in vigore, allora noi ora ci troviamo a dettare delle norme veramente aleatorie.

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Ho detto prima quale è il senso dell'approvazione di queste agevolazioni di carattere tributario. C'è un senso attuale e uno potenziale. L'approvazione della esigenza di queste norme di agevolazione, essendo state esse concertate con il Ministero delle finanze, ha naturalmente valore di previsione che non sarà disatteso nell'emanazione dei decreti delegati. La soppressione, invece, significherebbe l'abbandono di tutto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14 che nel testo proposto dal Comitato ristretto risulta così formulato:

ART. 14.

Alle plusvalenze derivanti dal realizzo dei beni e reinvestite per l'attuazione dei piani di ristrutturazione e di conversione si applica per il periodo di imposta in corso alla data di approvazione del piano e per i tre successivi la riduzione dell'imposta di ricchezza mobile prevista all'articolo 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge medesima.

La disposizione del comma precedente si applica, per il periodo di imposta in corso alla data dei decreti previsti dall'articolo 3 e per i tre successivi, anche alle plusvalenze reinvestite negli stabilimenti impianti, ampliati o ammodernati.

Per le imprese non tassabili in base al bilancio si applica la disposizione del secondo comma del precedente articolo 13.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 15:

ART. 15.

Per il cambiamento dell'oggetto sociale deliberato in attuazione dei piani di conversione la tassa di cui all'articolo 111 della tabella allegato *A* al testo unico delle leggi in materia di tassa sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è dovuta nella misura fissa di lire 2.000.

DE' COCCI, *Relatore*. Il Comitato non ha apportato alcuna modifica.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono emendamenti, lo pongo in votazione nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 16:

ART. 16.

I piani di ristrutturazione e di conversione devono essere attuati entro il termine indicato nel provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che li approva.

I piani possono essere modificati o attuati con modalità diverse da quelle previste solo con la previa autorizzazione del Ministro, data nelle forme e con le modalità stabilite per l'approvazione dei piani, sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 5, primo comma, della presente legge.

La mancata attuazione del piano nel termine di cui al primo comma del presente articolo o la sua modificazione senza l'autorizzazione di cui al secondo comma importa la decadenza dalle agevolazioni fiscali concesse a norma della presente legge, escluse quelle di cui all'ultimo comma dell'articolo 10. La decadenza è pronunciata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sentito il Comitato di cui al primo comma dell'articolo 5.

DE' COCCI, *Relatore*. Il Comitato ristretto, su proposta del Governo, ha apportato solo delle modifiche formali e di coordinamento. Al primo comma è stato aggiunto: « di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ». Nel secondo comma invece che « previa autorizzazione del Ministro » si è preferita la dizione « previa autorizzazione ». Alla penultima riga è stato aggiunto anche il concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

FIBBI GIULIETTA. Al terzo comma dell'articolo 16, si parla di « decadenza dalle agevolazioni fiscali ». In caso di mancata attuazione del piano, vorrei sapere quali sarebbero le conseguenze.

DE' COCCI, *Relatore*. L'istituto finanziario, nel proprio interesse, concede i finanziamenti a lavori di notevole stato di avanzamento o a lavori eseguiti. Il piano, non portato a termine, non dà luogo al finanziamento.

TOCCO. È vero che il mutuo viene erogato per stati di avanzamento. Ma il problema che pone la collega e che pongo anche io è questo: se l'imprenditore non realizza il piano ossia non rende operativo il disegno industriale, il mutuo del quale già si è servito che fine fa?

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Se noi alle sanzioni fiscali aggiungiamo anche quelle creditizie, le ditte sono obbligate a pagare un alto tasso d'interesse e poste in condizione di non poter resistere. Ecco perché bisogna essere cauti.

FIBBI GIULIETTA. Questo è un articolo molto importante. Il piano viene valutato dal comitato *ad hoc;* quindi dagli istituti di credito finanziario in base anche a questo giudizio. Occorre dunque qualcosa di più per garantirsi che i piani vadano a buon fine. E se questo non avviene? In che modo il comitato può intervenire nei confronti degli enti di credito?

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Bisogna stare attenti. Le sanzioni che si ritengono adeguate sono quelle della decadenza.

MASCHIELLA. Mi pare che la onorevole Fibbi abbia fatto molto bene a sottolineare il problema. Ammettiamo che l'intervento previsto dalla legge tessile si verifichi in una zona dove opera la legge n. 614. Che cosa avviene? Avviene che l'operatore economico cui spettano i beneficî fiscali in base alla legge n. 614, può prendere i denari a condizioni migliori di quelle stabilite dalla legge stessa. Infatti mentre la legge n. 614, per esempio nelle zone dell'alta Italia, concede mutui al 4 e mezzo per cento per un periodo medio di dieci anni, questo provvedimento li concede al 4 per cento, per 15 anni. Allora, quell'operatore realizza già un notevolissimo guadagno se gli si tolgono i beneficî fiscali e se nello stesso tempo gli si permette di beneficiare del tasso del 4 per cento per quindici anni. Come si rifà la collettività di questo guadagno indebito?

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Sono rischi ai quali si va inevitabilmente incontro. Quella che importa è l'osservazione, fatta ora dall'onorevole Maschiella, del caso di un'industria che sia collocata nelle zone in cui opera la n. 614, cioè con la esenzione anche dalla ricchezza mobile. Si potrebbe tutt'al più dire che la mancata attuazione del piano « importa la decadenza da qualsiasi agevolazione fiscale ». Ove si dicesse « qualsiasi agevolazione fiscale » si aggraverebbe molto la posizione penale delle ditte che contravvengono al piano che è stato approvato. Ma aggiungerci anche la decadenza dalle agevolazioni creditizie è pericoloso, come dicevo prima, perché ciò si ripercuoterebbe sugli istituti di medio credito che danno i finanziamenti. Mutare « la decadenza dalle agevolazioni fiscali » in « decadenza da qualsiasi agevolazione fiscale », comporterebbe naturalmente anche la decadenza dalla ricchezza mobile nei casi ricordati dall'onorevole Maschiella. Ma non andrei oltre: per ragioni non di una giustizia astratta, ma di opportunità concreta.

MASCHIELLA. Questa mattina abbiamo tutti riconosciuto che ci sono stati numerosi casi di ditte che, operando nell'ambito delle leggi nn. 623 e 614, hanno preso i fondi e non li hanno utilizzati come le leggi prescrivono. Perché? Perché mancano agli istituti di medio credito le capacità di controllo. Nella mia regione si registrano tre o quattro casi clamorosi. Se vi è dunque la possibilità che si verifichino questi casi, vogliamo prevedere una sanzione adeguata? Ecco la domanda. Il Ministro dice: la sanzione che prevediamo è la decadenza dei beneficî fiscali. L'onorevole Fibbi ribatte: perché non aggiungiamo anche la spada di Damocle della decadenza dai beneficî creditizi?

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Mi pare che il mio pensiero sia già stato espresso chiaramente. Noi possiamo irrogare le massime sanzioni possibili; esse però non devono tornare dannose agli istituti di credito che danno il finanziamento e anche alle aziende. Ora, togliere le agevolazioni di carattere creditizio, significa certamente mettere in crisi le aziende; ma significa anche danneggiare gli istituti di medio credito che hanno dato il finanziamento sulla previsione di un contributo dello Stato. Quando l'interesse del 10 per cento è ridotto al 4 per cento, lo Stato paga il 6 per cento di differenza non all'imprenditore che viola la norma, ma all'istituto che ha fatto il finanziamento. Il giorno in cui l'imprenditore decade dai beneficî creditizi, è l'istituto che perde la differenza di credito per la quale lo Stato si è impegnato. L'istituto in tanto concede i finanziamenti in quanto si fonda sulla previsione che lo Stato contribuisca a diminuire l'interesse dal 10 al 4 per cento.

PRESIDENTE. Il caso sollevato dalla onorevole Fibbi è estremamente interessante. Può in effetti accadere che qualcuno per avere i beneficî in base a un ipotetico piano, compri un po' di macchine, ingrandisca l'azienda con interessi agevolati: è indubbiamente un caso da prevedere. Però, quando si dice che in tal caso costui decade da tutti i benefici fiscali, mi sembra che la sanzione sia già di un certo rilievo. Se consideriamo da una parte tutti i beneficî fiscali e dall'altra parte la differenza nel saggio d'interesse mi sembra i primi abbiano un peso maggiore. C'è poi da tener presente anche quanto ha detto il Mi-

nistro, cioè che ad essere colpiti sarebbero poi gli istituti di medio credito, i quali, di fronte a questo pericolo, difficilmente farebbero le operazioni.

TEMPIA VALENTA. Purtroppo, sia in questo settore, che anche in altri, noi ci siamo trovati in presenza di aziende che hanno fatto dei piani, hanno ottenuto forti finanziamenti e poi non hanno attuato quei piani; anzi, proprio nella prospettiva di beneficiare di determinate agevolazioni creditizie, hanno fatto piani molto ambiziosi e, direi, speculativi. Il caso della Olivetti è tipico; un caso di decine di miliardi e di migliaia di operai che sono satti privati del lavoro.

HELFER. Cerco di proiettarmi nel futuro, nel funzionamento di questa legge: una impresa o un gruppo di imprese fa un piano di ristrutturazione che riguarda il terreno, l'opificio, le macchine, il *management* ecc.; domanda il mutuo, che viene erogato. Ma come viene erogato questo mutuo? Non in blocco o per settori, prima ancora che banche o istituti, abbiano in mano le opportune giustificazioni. La stessa Cassa per il Mezzogiorno domanda, a fronte dell'erogazione, uno stato di avanzamento degli immobili e fatture di acquisto di macchine. È verissimo che, mentre è facile controllare lo stato di avanzamento, è difficile controllare la verità delle fatture di macchine od altro. È successo, per esempio che certi stabilimenti sono stati fatti con macchine vecchie, trasportate lì da altre parti, riverniciate, ecc. Io penso che, forse, più che un emendamento che imponga sanzioni particolari sull'interesse erogato come contributo dello Stato, sarebbe utile un articolo aggiuntivo che stabilisca che i finanziamenti vengono controllati oltre che dagli istituti bancari anche dall'organo ministeriale.

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* A questo punto io debbo fare un chiarimento. Quando noi deliberiamo in questa materia, rendiamo responsabili gli istituti bancari delle operazioni per cui il finanziamento è stato dato e gli istituti sono responsabili personalmente, e non possono erogare, se non a loro rischio e pericolo, i finanziamenti quando non sia stato dimostrato che essi vadano a buon fine. Questa è la norma comune adottata sia per la legge n. 623, sia per la legge n. 1460. Che poi gli istituti bancari osservino in maniera più o meno rigorosa questa norma, noi non possiamo naturalmente andare a controllare; ma mi sembra che se vogliamo effettivamente dare una sanzione, la decadenza da qualsiasi beneficio fiscale è misura assai notevole.

TOCCO. Mi rendo conto che non possiamo ovviare a un inconveniente che, mi spiace dirlo, finora in quest'aula non è stato chiarito. Cercherò di chiarirlo nella consapevolezza che non vi si può ovviare con questo provvedimento. Perciò ritiro le mie osservazioni precedenti. L'inconveniente è costituito dal fatto che un imprenditore presenta un piano industriale, che è fatto di una serie di operazioni successive l'una all'altra e naturalmente comporta, tra l'altro, l'acquisto di macchine; al momento in cui egli contrae il mutuo a tasso agevolato interviene la norma che vuole che l'erogazione del mutuo avvenga per stati di avanzamento, cominciando evidentemente dallo stabile. Il controllo dell'istituto bancario del quale parlava il Ministro, avviene nelle varie fasi per appurare se i vari stati di avanzamento corrispondano effettivamente alla realtà ed al piano. Il problema è questo: se una volta costruito lo stabile oppure comprate dieci macchine invece delle venti previste l'imprenditore si ferma, che cosa succede? Questo infatti vuol dire non realizzare il piano; vuol dire cioè che l'imprenditore in questione non porta a compimento il disegno industriale col quale era partito...

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Non realizza il piano nei termini!

TOCCO. Non c'è scritto! I termini comunque possono essere anche di altro genere, non soltanto temporali. Dunque, il problema nasce quando l'imprenditore non conclude la sua intrapresa secondo il piano oppure dedica parte del denaro ad altro. Io ritengo che questo provvedimento non sia la sede per ovviare all'inconveniente: mi ricredo in questo senso. Però, signor Ministro, che l'inconveniente sussista e sia più diffuso di quello che sembra, è altrettanto vero. Che quindi la nostra discussione – mi permetterei di soggiungere – serva almeno a ravvivare un problema estremamente attuale e grave, per predisporre quanto prima, non so in qual modo, la soluzione.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Ministro è formulata nel seguente emendamento:

Al secondo comma sostituire le parole: « delle agevolazioni fiscali concesse » *con le*

parole: « da qualsiasi agevolazione fiscale concessa ».

MERENDA. A proposito di questa estensione io direi che sia necessario aggiungere almeno una salvaguardia in questo senso. Dove si dice: « La mancata attuazione del piano nel termine di cui al primo comma del presente articolo » aggiungere: « senza aver chiesto la proroga del termine stesso »; perché non c'è nessuna norma, in precedenza, che fa riferimento ad autorizzazioni, mentre è prevista subito dopo la sua modificazione senza l'autorizzazione. L'autorizzazione è limitata alla modificazione del piano, non già al termine entro il quale può avvenire...

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Comprende entrambi !

MERENDA. È bene che questa interpretazione risulti a verbale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Ministro di cui ho testé dato lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il testo dell'articolo 16 proposto dal Comitato ristretto che a seguito della modifica testé approvata risulta così formulato:

ART. 16.

I piani di ristrutturazione e di conversione devono essere attuati entro il termine indicato nel provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che li approva.

I piano possono essere modificati o attuati con modalità diverse da quelle previste solo con la previa autorizzazione, data nelle forme e con le modalità stabilite per l'approvazione dei piani, sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 5, primo comma, della presente legge.

La mancata attuazione del piano nel termine di cui al primo comma del presente articolo o la sua modificazione senza l'autorizzazione di cui al secondo comma importa la decadenza di qualsiasi agevolazione fiscale concessa a norma della presente legge, escluse le agevolazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 10. La decadenza è pronunciata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui al primo comma dell'articolo 5.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 17:

ART. 17.

Per le imprese tessili autoproduttrici di energia elettrica, che abbiano ottenuto il riconoscimento delle condizioni di esonero ai sensi delle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 4, n. 6, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, il corso dei tre anni consecutivi, previsto agli effetti del trasferimento nel secondo comma dello stesso articolo 4, n. 6, rimane sospeso per gli anni nei quali risulti che la percentuale minima prescritta non sia stata superata esclusivamente in conseguenza di interruzioni o riduzioni dell'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta, rese necessarie dall'attuazione di piani di ristrutturazione e di conversione nei quali siano previste interruzioni o riduzioni dell'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta, nei limiti che si intenderanno autorizzati con l'approvazione dei piani stessi a norma della presente legge.

Agli accertamenti relativi provvederà il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

DE' COCCI, *Relatore*. Non vi sono modifiche.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono emendamenti, lo pongo in votazione nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 18:

ART. 18.

Per provvedere alla corresponsione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti, di cui alla presente legge, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1969;

lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1970;

lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1971;

lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1972.

Le somme non impegnate nei singoli esercizi potranno esserlo negli esercizi successivi.

Gli stanziamenti relativi saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nell'anno 1969 per lire 2.000 milioni; nell'anno 1970 per lire 5.000 milioni; nell'anno 1971 per lire 8.000 milioni; negli anni dal 1972 al 1983 per lire 9.000 milioni; nell'anno 1984 per lire 7.000 milioni; nell'anno 1985 per lire 4.000 milioni; nell'anno 1986 per lire 1.000 milioni.

DE' COCCI, *Relatore*. Su proposta del Governo, il Comitato ristretto ha riformulato l'articolo 18 nel modo seguente:

ART. 18.

Per provvedere alla corresponsione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti, di cui alla presente legge, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1972;

lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1973;

lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1974;

lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1975.

Le somme non impegnate nei singoli esercizi potranno esserlo negli esercizi successivi.

Gli stanziamenti relativi saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nell'anno 1972 per lire 1.000 milioni; nell'anno 1973 per lire 6.000 milioni; nell'anno 1974 per lire 8.000 milioni; negli anni dal 1975 al 1986 per lire 9.000 milioni; nell'anno 1987 per lire 8.000 milioni; nell'anno 1988 per lire 6.000 milioni; nell'anno 1989 per lire 1.000 milioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo ora letto dal relatore:

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 19:

ART. 19.

Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che approva il piano aziendale di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione, è sostitutivo del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, per gli interventi e le provvidenze previste nella legge stessa.

A tal fine il decreto dovrà indicare la data di decorrenza del trattamento previsto nell'articolo 2 della legge predetta, la cui durata sarà in ogni caso quella massima di nove mesi di cui al secondo comma dello stesso articolo 2.

DE' COCCI, *Relatore*. Il Comitato ristretto ha accolto solo la modifica suggerita dal Governo, con cui al primo comma viene abolita l'espressione « del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 19 che nel testo proposto dal Comitato ristretto risulta così formulato:

ART. 19.

Il decreto che approva il piano aziendale di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione, è sostitutivo del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, per gli interventi e le provvidenze previste nella legge stessa.

A tal fine il decreto dovrà indicare la data di decorrenza del trattamento previsto nell'articolo 2 della legge predetta, la cui durata sarà in ogni caso quella massima di nove mesi di cui al secondo comma dello stesso articolo 2.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 20:

ART. 20.

Le imprese ammesse a beneficiare dei finanziamenti previsti dalla presente legge sono tenute ad aprire o finanziare corsi aziendali o interaziendali di riqualificazione di tutti i lavoratori licenziati, sospesi, ovvero collocati a orario ridotto in conseguenza dell'attuazione dei piani aziendali di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione.

I corsi di riqualificazione, che potranno essere istituiti anche ai sensi dell'articolo 47 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono organizzati secondo le disposizioni della legge stessa e successive modificazioni. Le relative modalità devono essere stabilite contemporaneamente all'approvazione dei piani con l'in-

tervento delle organizzazioni sindacali territorialmente interessate.

Per i titolari ed i dipendenti delle imprese artigiane del settore tessile che intraprendano processi di riconversione e ristrutturazione possono essere organizzati dall'INIASA, su proposta delle Commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, di concerto con i Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, corsi professionali di qualificazione e riqualificazione.

DE' COCCI, *Relatore*. L'articolo 20 è stato ampiamente esaminato questa mattina dal Comitato ristretto che è stato concorde nell'accogliere l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Tempia Valenta il quale stabilisce che le imprese che realizzano nuove attività industriali sono tenute ad assumere i lavoratori eventualmente licenziati dalle aziende tessili.

FIBBI GIULIETTA. Per quanto riguarda i corsi di riqualificazione, naturalmente si fa riferimento alla legge del 29 aprile 1949, n. 264. Vorrei proporre alla Commissione di esaminare la possibilità di coprire con essi, per le maestranze che saranno estromesse, tutto il periodo che va dalla estromissione alla riassunzione nella nuova attività.

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Non si può pretendere che una ditta tenga per lungo tempo i corsi, magari per una sola persona.

TEMPIA VALENTA. Su questa questione bisogna riflettere seriamente. Questo disegno di legge parte dal presupposto di essere un provvedimento di ristrutturazione che prevede nuove aziende nelle zone tessili per il mantenimento dei livelli globali di occupazione. D'altra parte anche i sindacati hanno sottolineato con molta fermezza il concetto che i processi di ristrutturazione e di nuovo inserimento delle maestranze nelle attività sostitutive avvengano in modo contestuale. C'è poi una proposta del Ministro Piccoli per un salario garantito per tutti; c'è la legge n. 1115 che, anche se l'industria tessile la utilizza per licenziare, è stata fatta proprio per garantire nel periodo di difficoltà la copertura dell'80 per cento del salario. In questo quadro assume concretezza la proposta che i corsi di riqualificazione operino in quei certi periodi di difficoltà. Occorre assolutamente evitare che questa legge porti alla riduzione dell'occupazione nelle aziende tessili, poiché allora avrebbero veramente ragione coloro che affermano - compresi taluni componenti del Governo - che sarebbe incomprensibile dare per legge i soldi ai padroni (questo termine lo usano anche loro !) per buttare fuori gli operai dalle fabbriche. Guai a noi se accettassimo una cosa simile ! Mi pare quindi che la proposta della collega Fibbi possa esesre oggetto di attenta riflessione, da parte della Commissione.

TOCCO. Accolgo lo spirito della proposta dei colleghi Tempia Valenta e Fibbi e sono preoccupato, come loro, della sorte degli operai. Credo però che si debba ricorrere a mezzi più consoni per garantire il salario e non a un corso di riqualificazione, che diventerebbe, in tal caso, una cosa poco seria. Io sono d'accordo col salario garantito, ma non servendoci di uno strattagemma di questo tipo ! Questo è un machiavello ! Sono d'accordo con il Ministro Piccoli sul salario garantito; ma deve essere una misura chiara, aperta, precisa, riferita all'operaio che viene espulso dall'azienda provvisoriamente per necessità aziendali di ristrutturazione. Lo strattagemma del corso di riqualificazione comporta dispendio maggiore di denaro per la presenza di istruttori, il movimento di macchine, ecc.

Quanto alla osservazione circa l'eventualità che si diano denari a degli industriali per creare dei disoccupati (mi pare che questo fosse il concetto del collega Tempia), al di là della drasticità e della crudezza del concetto espresso in questi termini, non ho difficoltà ad affermare che ristrutturazione qualche volta, purtroppo, vorrà anche dire, ad esempio, impiegare 800 operai laddove se ne impiegavano 1.500. La ristrutturazione è una misura di emergenza - io la interpreto in questo modo - per le aziende che vanno a gambe all'aria. Questa è la ristrutturazione !

Il resto è un'altra cosa - e col resto io sono ovviamente d'accordo -: è politica di sviluppo. Parliamo allora di una politica di sviluppo e della creazione di nuovi posti di lavoro: i corsi di riqualificazione sono un pannicello caldo !

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Bisogna distinguere, sulla scia di quello che del resto ha già detto l'onorevole Tocco. L'articolo 20, impone, alle ditte che debbono convertire le loro industrie, ristrutturarle e riorganizzarle, l'obbligo di finanziare i corsi di qualificazione o riqualificazione, per quanto riguarda gli impianti nuovi che siano necessari all'acquisizione degli operai per la loro fabbrica.

Questo è un obbligo che noi sentiamo di dover imporre alle ditte, in corrispondenza dei benefici che concediamo loro con questa legge; altrimenti le ditte non avrebbero nessun dovere di fare i corsi di qualificazione o riqualificazione, che incombono allo Stato. È chiaro che noi non possiamo prescrivere a una ditta di tenere aperti i corsi di qualificazione o riqualificazione, da lei finanziati, all'infinito, fino a quando l'ultimo operaio dell'azienda o della zona non sarà occupato: questo è compito dello Stato; è un'altra questione che si deve risolvere in altra sede e non a carico delle ditte. Le ditte hanno il compito di qualificare o riqualificare la manodopera ai fini delle proprie produzioni per cercare di tendere – come abbiamo detto all'articolo 1, e la formula è stata approvata – ad assicurare il mantenimento dei livelli precedenti di occupazione. Mentre è giusto lo emendamento dell'onorevole Tempia, che stabilisce che le nuove industrie devono prioritariamente assumere gli operai licenziati dalle industrie tessili, non possiamo invece prescrivere che queste industrie devono essere gravate indefinitivamente dell'obbligo di finanziare corsi di riqualificazione, quando tale obbligo normalmente è dello Stato.

PRESIDENTE. Il testo dell'articolo 20 proposto dal Comitato ristretto risulta così formulato:

ART. 20.

Le imprese ammesse a beneficiare dei finanziamenti previsti dalla presente legge sono tenute ad aprire o finanziare corsi aziendali o interaziendali di riqualificazione di tutti i lavoratori licenziati, sospesi, ovvero collocati a orario ridotto in conseguenza dell'attuazione dei piani aziendali di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione.

I corsi di riqualificazione, che potranno essere istituiti anche ai sensi dell'articolo 47 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono organizzati secondo le disposizioni della legge stessa e successive modificazioni. Le relative modalità devono essere stabilite contemporaneamente all'approvazione dei piani con l'intervento delle organizzazioni sindacali territorialmente interessate.

Per i titolari ed i dipendenti delle imprese artigiane del settore tessile che intraprendano processi di riconversione e ristrutturazione possono essere organizzati dall'INIASA, su proposta delle Commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, di concerto con i Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, corsi professionali di qualificazione e riqualificazione.

Le imprese che realizzano nuove attività industriali ai sensi degli articoli 3 e 7 sono tenute ad assumere prioritariamente i lavoratori eventualmente licenziati dalle aziende tessili.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 21:

ART. 21.

Lo stanziamento sul capitolo 5131 del bilancio di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è aumentato di lire duecento milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1969 al 1973 compreso, da destinare all'erogazione di contributi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane tessili attraverso l'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature.

Di tale fondo il 5 per cento viene destinato pre l'azione di assistenza tecnica dell'ENAPI, che curerà l'istruttoria delle richieste e seguirà l'attuazione dei programmi di riordinamento aziendale.

Ricordo che la Commissione allorché ha esaminato il disegno di legge in sede referente ha soppresso tale articolo su precisa indicazione del primo parere della Commissione bilancio. Mi pare evidente che le ragioni che hanno allora consigliato la soppressione sono tuttora valide.

DE' COCCI, *Relatore*. Sono d'accordo.

GAVA, *Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*. Anche il Governo è naturalmente d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il mantenimento dell'articolo 21.

(*È respinto*).

L'articolo 21 è pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo 22:

ART. 22.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1969 si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato

di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il parere della Commissione bilancio indica il seguente nuovo testo dell'articolo:

ART. 22.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1972 si fa fronte con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Prima di procedere alla discussione dell'ultimo articolo aggiuntivo proposto dal Governo, proporrei di rinviare il seguito della discussione alla seduta di domani mattina, nel corso della quale potranno anche essere presentati gli ordini del giorno e pronunciate le dichiarazioni di voto.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 20,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO